



**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio
Il Procuratore della Repubblica**

N. 442 /2020 Prot.llo.

Sondrio 11 marzo 2020

Direttiva in materia di svolgimento delle indagini preliminari e di sospensione dei relativi termini a seguito dell'entrata in vigore Decreto Legge n. 11 dell'8 marzo 2020, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Visto il Decreto Legge n. 11 dell'8 marzo 2020, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

Visto l'art 10 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, recante misure di sostegno per famiglie lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- 19 la cui applicazione resta ferma per espressa previsione ex art 1 Decreto Legge n. 11 dell'8 marzo 2020;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020;

sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Sondrio ;

dispone

1) operando dall'8 marzo 2020 e sino al 22 marzo 2020 la sospensione legali dei termini disposta per il compimento di qualsiasi atto dei "procedimenti" penali ai sensi dell'articolo 1 comma 2 DL n°11/2020 in forma analoga al c.d periodo feriale si devono ritenere sospesi anche i termini per le indagini preliminari sino a tale data per tutti procedimenti penali pendenti in fase di indagine salve le eccezioni previste dall'art. 2, comma 2, lett. g), del richiamato decreto legge;

2) la sospensione dei termini delle indagini preliminari , alla luce previsioni dell'art. 2, comma 2, lett. g), richiamabili anche per i procedimenti in fase di indagini preliminari avuto riguardo alla *ratio* della disposizione di sospensione legale dei procedimenti, non opera dunque con esclusivo riferimento ai procedimenti che hanno , in termini generali , natura di urgenza:

a)ai procedimenti penali nei confronti di indagati in stato di arresto o di fermo;

b)ai procedimenti penali nei confronti di indagati nei cui confronti sono applicate misure di sicurezza detentive;

c) ai procedimenti penali che assumano carattere di urgenza per i quali si debba procedere ad atti di interrogatorio, ispezione, individuazione di persona o di confronto cui deve partecipare la persona sottoposta ad indagini ove sussistano le condizioni di cui all'art. 392 c.p.p. (in analogia alle disposizioni previste ex art. 2, comma 2, lett. g), n. 3) previa dichiarazione d'urgenza emessa da parte del Pubblico Ministero titolare del procedimento;

d) ai procedimenti penali nei confronti di indagati detenuti e ai procedimenti penali nei confronti di indagati nei cui confronti sono state applicate misure cautelari o di sicurezza quando gli indagati o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda.

Si evidenzia che ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del DL n°11/2020 per i procedimenti oggetto di rinvio d'ufficio per il periodo sopra indicato dall' 8.3. al 22.3.2020 si applicano le disposizioni di cui all'art 2 commi 4 e 5 dello stesso decreto e sono pertanto sospesi il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 cpp in materia di custodia cautelare, (oltre che i termini di cui all'art.309 comma 9 cpp e 311 commi e 5 bis e 324 comma 7 CPP in materia di pronunce rispettivamente del Tribunale del riesame e della Corte di Cassazione in materia di provvedimenti di riesame cautelare, nonché i termini previsti dagli articoli 24 comma 2 27 comma 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n° 159 per le pronunce dei provvedimenti di confisca di prevenzione in primo e secondo grado).

Si rammenta infine che ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, a decorrere dall'entrata in vigore del citato provvedimento e quindi dal 2 marzo 2020 e sino al 31 marzo 2020 nei procedimenti penali pendenti presso questa Procura sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione da svolgersi nel distretto .

Tale disposizione si applica dunque anche alla sospensione dei termini previsti dall'articolo 408 comma 3 cpp in materia di visione degli atti ed opposizione a seguito di richiesta di archiviazione ed all'articolo 415 bis comma 3 c.p. p in materia di facoltà dell'indagato connesse alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

Si comunichi per posta elettronica, ai Sostituti Procuratori, ai Vice Procuratori Onorari, personale amministrativo e ai componenti delle aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria , al Signor Questore e ai Comandanti provinciali degli organi di Pg.

Si trasmetta copia della presente direttiva al Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Milano , al Procuratore Generale presso la Corte di appello , al Presidente del Tribunale di Sondrio ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio.

Il Procuratore della Repubblica
Dr. Claudio GITTARDI

